

# CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI DI ATENEO SOTTOSCRITTO IN DATA 26.7.2016

Il giorno 26 del mese di Luglio dell'anno 2016, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Riccardo FERRETTI (Presidente)

Dott. Stefano RONCHETTI (Direttore Generale)

R.S.U., nelle persone di: OTHTWCA YOSETTO DAMIELA NASI GIUSTITE GATT FRANCESCA DE RUNZO MARTINO ANTONIO NARG (ETTENUENS

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Sig. Leonarda Troiano

FLC-CGIL DOTT. WIGI DE NITIS

Sig. Michele Ciocca

CISL-Federazione Università

Dott. Marco Fortunato

UIL-R.U.A.

Dott. Dario Mazzoli

ConfSAL Federazione S.N.A.L.S. Università CISAPUNI

sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo riguardante il trattamento giuridico ed economico degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo

### **PREMESSA**

VISTO l'art.51 del CCNL 1994/1997;

VISTO l'art.68 del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art. 26 della Legge 240/2010;

CONSIDERATA la fondamentale importanza assunta, a livello universitario, dopo le riforme degli ordinamenti didattici, dall'apprendimento delle lingue, la Parte pubblica e la Parte sindacale concordano sulla specificità del personale attivo in questo settore e sull'importanza, per l'Ateneo, di un servizio di apprendimento delle lingue efficace e di qualità.

VISTA la nota direttoriale del 13.6.2016 Prot.n.66625 con la quale detta ipotesi di contratto integrativo unitamente alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti di Ateneo al fine di acquisirne apposita certificazione, ai sensi dell'art.5 - comma 3 del CCNL 16.10.2008 e dell'art.55 del Dec. Leg.vo n.150/2009;



- VISTO il verbale del collegio dei revisori dei conti del 14.6.2016 n.30 con il quale detta ipotesi di contratto integrativo è stato certificata positivamente dal Collegio dei Revisori dei conti, fatta salva la necessità evidenziata dallo stesso che l'amministrazione valuti, mediante opportune determinazioni in merito, se le disposizioni dell'art.2 dell'accordo in argomento, riguardanti la riconversione professionale dei CEL in caso di protratta riduzione dal servizio, siano conformi a quanto disposto all'art. 51 del CCNL 21.5.1996.
- CONSIDERATO CHE con note direttoriali del 7.7.2016, prot.n. 88211 e prot. n. 88212 è stato richiesto un parere rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica ed all'ARAN per avere ragguagli in merito alla questione sopraevidenziata;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.7.2016 con la quale è stata approvata detta ipotesi di contratto integrativo e si è autorizzata la parte pubblica a sottoscrivere il contratto integrativo predetto, tendendo in sospeso la disposizione dell'art.2 del presente contratto riguardante la riconversione professionale dei CEL in caso di protratta riduzione dal servizio fino a pronunciamento delle istituzioni interpellate e modificando all'art. 4 lett B) seconda alinea come segue: "- In casi motivati, per lo svolgimento dei progetti finalizzati a migliorare il funzionamento della didattica e l'autoapprendimento (lettera g) dell'art.3; (Omississ)

RITENUTO OPPORTUNO firmare il presente contratto tenendo in sospeso la disposizione dell'art.2 fino a pronunciamento dei competenti Organi ministeriali.

# TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI DI ATENEO

#### ART, 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto definisce la disciplina del rapporto di lavoro dei Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) di madre lingua straniera di cui all'art. 51 del CCNL/Comparto Università e successive integrazioni e modificazioni, in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

#### ART. 2 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Università di Modena e Reggio Emilia per provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, si avvale dei CEL, figure previste dal CCNL.

I CEL sono assunti mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato, a seguito di pubblica selezione secondo le modalità disciplinate dal relativo regolamento di Ateneo, o per effetto di procedure di mobilità all'interno del Comparto Università, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata in generale riguardanti il personale del Comparto Università.

Nei casi di assunzione a seguito di pubblica selezione il rapporto di lavoro è costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo e a tempo determinato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, o nell'ambito di riorganizzazioni sperimentali di programmi di apprendimento delle lingue.

def

CUP

(gl)



Le seguenti circostanze sono considerate esigenze temporanee per l'assunzione a tempo determinato, salvo che si provveda al conferimento di ore aggiuntive al personale in servizio mediante appositi accordi integrativi del contratto individuale di lavoro:

- a) sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;
- b) istituzione di corsi sperimentali o sdoppiamento temporaneo di corsi determinato da un maggiore e non stabile afflusso di studenti;
- c) attivazione di corsi per i quali non sia possibile assicurare la copertura finanziaria anche per gli anni successivi;
- d) altre esigenze tecniche, organizzative e produttive specificamente indicate e documentate.

Il dipendente è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi se il rapporto di lavoro è costituito a tempo indeterminato e di un mese nei casi di assunzione a termine. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Si applica inoltre l'art. 20 commi 3–12 del CCNL 16.10.2008 Comparto Università.

Il personale di cui ai commi precedenti è assunto per un monte ore annuo di attività non inferiore a 500 ore e non superiore a 750, indicato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) in relazione alle esigenze di programmazione del fabbisogno di ogni singola lingua e di organizzazione delle attività

Il monte ore annuo individuale di attività può essere modificato per periodi di durata limitata in relazione a specifiche esigenze di incremento o riduzione del servizio connesse al fabbisogno secondo le disposizioni seguenti.

Con il consenso del personale interessato possono essere affidati incarichi aggiuntivi, da attribuire mediante accordi integrativi del contratto individuale di lavoro, per un numero totale di ore non eccedente il 25% del monte ore annuo individuale contrattualmente assegnato. Il superamento di tale quota massima è possibile esclusivamente per provvedere alla sostituzione di personale assente dal servizio.

Il Centro Linguistico può riconoscere una riduzione dell'orario di lavoro a meno di 500 ore a fronte di specifica richiesta che il dipendente è tenuto a presentare entro il mese di aprile dell'a.a. precedente, al fine di poter definire la programmazione del fabbisogno linguistico.

L'Università, previo parere del Centro linguistico, assume e comunica le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine la domanda si intende accolta. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato.

Alla scadenza di un biennio dalla riduzione il dipendente ha diritto a ottenere la riassegnazione dell'intero monte ore annuo iniziale. La riassegnazione dell'intero monte ore annuo iniziale può essere anticipata al termine del primo anno per gravi e documentate esigenze di servizio, purché sia funzionale alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Il monte ore annuo individuale di attività può essere altresì ridotto con provvedimento motivato dell'Amministrazione, in casi eccezionali di riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici.

La riduzione del monte ore è disposta nei confronti del personale della stessa lingua in servizio a tempo determinato, e, in mancanza, a tempo indeterminato, secondo un criterio proporzionale riferito all'impegno orario previsto dai singoli contratti individuali di lavoro, nel rispetto delle esigenze di organizzazione e funzionalità del servizio.

M

D

Der

A3 CUP dw

A gold



In caso di protratta riduzione del servizio inerente all'apprendimento delle lingue straniere, l'Amministrazione universitaria provvede alla riconversione professionale dei CEL di ruolo, tenuto conto della professionalità propria degli stessi, secondo quanto previsto dal CCNL di Comparto, in un inquadramento economico e giuridico di livello almeno pari a D.

In tale caso i criteri per individuare il rapporto da riconvertire saranno definiti in sede di contrattazione integrativa.

## ART. 3 - PROFILO PROFESSIONALE

A norma dell'art. 51 comma 1 del su citato CCNL/1996 i CEL, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili della formazione linguistica svolgono le seguenti attività:

- a) collaborazione alla programmazione formativa e collaborazione all'apprendimento e al perfezionamento delle competenze linguistiche scritte e orali sotto forma di corsi, moduli, seminari, unità didattiche, esercitazioni, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e/o multimediali, ed attività di laboratorio linguistico;
- b) selezione, elaborazione e aggiornamento del materiale didattico;
- c) verifica e valutazione periodica delle competenze linguistiche e dell'apprendimento quali la preparazione e la correzione delle prove scritte e orali, la somministrazione e correzione delle stesse, di eventuali test in itinere, e per l'accertamento di idoneità linguistica;
- d) assistenza agli studenti quali ricevimento, tutorato, ed altre attività di supporto;
- e) partecipazione a riunioni organizzative inerenti alla didattica e all'organizzazione interna e a riunione degli organi accademici universitari, per quanto di competenza;
- f) creazione, sorveglianza ed eventuale correzione di test informatizzati, tra cui test di ingresso e prove di livello di competenza linguistica;
- g) svolgimento di progetti finalizzati a migliorare il funzionamento della didattica e l'autoapprendimento elaborati dalla direzione del CLA in base alle esigenze complessive dell'Ateneo. I progetti saranno definiti dalla direzione del Centro Linguistico previo parere non vincolante dei collaboratori linguistici.

Il controllo delle prestazioni in oggetto è di competenza della struttura di afferenza.

Qualsiasi richiesta diversa da quanto descritto nel profilo professionale va discussa nell'ambito di un tavolo di trattative con presenza delle O.O.S.S e della R.S.U.

#### ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

A) SEDE DI AFFERENZA E DI SERVIZIO: I collaboratori ed esperti linguistici, sotto il profilo organizzativo, afferiscono al CLA che, con apposito provvedimento, annualmente organizza e assegna le ore di attività alle singole strutture universitarie, sulla base della programmazione approvata dagli Organi accademici, in relazione alle esigenze dei Dipartimenti e/o di altre strutture dell'Ateneo compreso il CLA, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

Con il provvedimento di cui al comma precedente il CLA assegna il personale in servizio a prestare la propria attività presso una o più sedi sino ad un massimo di tre e comunque per non oltre cinque tipologie di corsi.

B) ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA':

A4 UP.

£ 8

99



Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente il fabbisogno di lingue e la programmazione, su proposta del CLA. Il CLA attua la programmazione annuale delle attività, sentiti i CEL, in base ai seguenti criteri, una volta sentiti i Dipartimenti:

nel monte ore totale viene utilizzata una quota che è pari e non superiore al 60% (fatto salvo il minor fabbisogno di una specifica lingua sempre sulla base della programmazione del CLA) per:

- le attività di insegnamento frontale (lettera a) dell'art.3;
- In casi motivati, per lo svolgimento dei progetti finalizzati a migliorare il funzionamento della didattica e l'autoapprendimento (lettera g) dell'art.3:
- per lo svolgimento delle attività formative di cui all'art.6 del presente regolamento (per un ammontare non superiore a 10 ore sulla base della programmazione del Centro Linguistico).

La restante parte di attività (attività di cui all'articolo 3 lettere b, c, d, e ,f) confluisce nel 40% dell'orario assegnato; nel corso dell'anno possono poi essere assegnate ore aggiuntive per attività ulteriori come previsto dal successivo art.6 – comma 3.

Le attività di cui all'articolo 3 lettere b,c.d,e,f,g verranno adeguatamente documentate secondo le modalità che verranno definite dalla Direzione del CLA.

# C) VERIFICA DELLE ATTIVITA':

Le prestazioni previste dai commi precedenti vengono specificatamente annotate in appositi registri, tenuti costantemente aggiornati dal dipendente. Al termine di ogni semestre, il CEL invia al Direttore del CLA il registro firmato dal CEL e dal Direttore del Dipartimento o da un docente (o ricercatore) designato, all'inizio di ogni anno accademico, quale referente per le attività di formazione linguistica.

Il Direttore può designare più Referenti in numero comunque non superiore a quello dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento. Al termine dell'anno accademico e comunque non oltre il mese di dicembre, il registro deve essere consegnato al CLA per l'apposizione del visto da parte del Direttore del Centro linguistico.

La sottoscrizione del Referente della struttura sede di servizio e il visto del Direttore del CLA valgono quale attestazione di regolare svolgimento delle attività con riguardo alla programmazione annuale e agli obblighi contrattuali, ai fini della verifica di fine anno prescritta dall'art. 4, comma 4, L. 236/95. In caso di valutazione negativa il responsabile della formazione linguistica e il Direttore del CLA non appongono il visto e danno immediata comunicazione al Rettore che provvede a nominare apposita commissione incaricata di verificare l'attività svolta, composta da un rappresentante di ogni struttura a cui il CEL è assegnato e da un rappresentante della categoria dei collaboratori ed esperti linguistici. L'eventuale giudizio negativo formulato dalla commissione è comunicato al dipendente e costituisce giustificato motivo di recesso secondo il disposto del successivo art. 8 del presente Accordo.

D) ORARIO DI SERVIZIO: L'articolazione dell'orario di servizio è definita d'intesa con i responsabili dei corsi in relazione ai compiti specifici dei CEL, individuando i giorni lavorativi

5 H In or

Gila

Z



settimanali e le fasce orarie di possibile impegno nel corso dell'anno accademico, con riguardo all'organizzazione dell'attività didattica, nel rispetto dei seguenti criteri:

-orario massimo semestrale di 18 ore frontali settimanali, programmate dal CLA e comunicate a ciascun CEL entro il mese di- luglio-dell'a.a. precedente, con riferimento ad un monte ore annuo complessivo di 750 ore di attività distribuito su 42 settimane. Qualora l'orario massimo settimanale, per esigenze organizzative dei corsi di laurea, comporti, per il primo semestre, un aumento dell'orario massimo semestrale, tale aumento, previamente accettato dai CEL, dovrà essere autorizzato dal direttore del Centro Linguistico e rimanere entro le 21 ore settimanali e verrà di norma recuperato nel semestre successivo. Qualora l'orario massimo settimanale, per esigenze organizzative dei corsi di laurea, comporti, nel corso del secondo semestre, un aumento dell'orario massimo semestrale, tale aumento, previamente accettato dai CEL, dovrà essere autorizzato dal direttore del Centro Linguistico, rimanere entro le 21 ore settimanali ed entro un costo aggiuntivo massimo di complessivi euro 4.500; tale incremento verrà remunerato con ore aggiuntive nell'ambito del suddetto budget.

Le parti si impegnano a concludere la valutazione circa l'esito della sperimentazione riorganizzativa dei lettorati in atto entro due anni dall'inizio della sperimentazione stessa (delibere Consiglio di Amministrazione settembre e ottobre 2014) e comunque non oltre aprile 2017. La valutazione riguarderà in particolare gli elementi che concorrono a calcolare il fabbisogno annuo linguistico in relazione alle ore da attribuire a ciascun corso di lingua sulla base delle tempistiche necessarie per le attività in esso svolte dai CEL, con particolare riferimento a quelle della lettera c dell'art. 3.)

- ripartizione dell'impegno orario settimanale su un massimo di 4 giornate lavorative per i CEL con monte ore annuo complessivo superiore a 500 ore e sino a 600 ore e di 5 giornate lavorative per i CEL con monte ore annuo complessivo superiore a 600 ore di attività.

Si applicano inoltre le disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 25 del CCNL 16.10.2008 del Comparto Università.

E' prevista la rilevazione automatica delle presenze mediante timbratura all'inizio e al termine del servizio presso le sedi di assegnazione.

E) MENSA: La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata in conformità al disposto dell'art. 60 CCNL 16.10.2008 del Comparto Università, secondo il quale sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della L. 29/01/86, n. 23, e dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 3/08/90, n. 319.

In base alla su citata norma contrattuale il personale universitario può usufruire del servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione di buoni pasto, in applicazione del vigente Regolamento buoni pasto.

F) MISSIONI: L'espletamento fuori sede di incarichi connessi ai compiti didattici è autorizzato dal CLA, su proposta del dipendente. Ai CEL compete, alle medesime condizioni, il trattamento di missione previsto per il personale tecnico amministrativo inquadrato nella cat. EP.

E of a

fro we

as w

Der (



# ART. 5 – FERIE, ASSENZE DAL SERVIZIO E SOSTITUZIONI

1. ASSENZE DAL SERVIZIO Al personale collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica la disciplina in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di Comparto e dalle disposizioni di legge dalla stessa richiamate.

Al fine di consentire l'operatività degli istituti su indicati il dipendente concorda con i responsabili dei corsi all'inizio dell'anno accademico l'articolazione della prestazione lavorativa, a norma del precedente art. 4 punto D). Tale articolazione può subire modifiche per esigenze organizzative, fermo restando che sono consentite variazioni determinate da assenze dal servizio, permessi, congedi e aspettative fruite dal personale, previo accordo con il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo.

2. FERIE Le ferie devono essere usufruite nel corso di ciascun anno solare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 comma 10 del CCNL 16.10.2008 Comparto Università il dipendente si considera a tempo parziale orizzontale nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate lavorative e a tempo parziale verticale in caso di articolazione della prestazione su non più di 4 giornate lavorative nell'arco della settimana o, comunque, per periodi di durata inferiore al periodo ordinario di durata delle attività didattiche quale risulta dalla generale programmazione deliberata dalle strutture presso cui il dipendente presta servizio.

La mancata fruizione delle ferie non da luogo alla corresponsione di compenso sostitutivo.

- 3. SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE L'Amministrazione assicura lo svolgimento delle attività programmate, disponendo ove occorra la sostituzione del personale assente dal servizio mediante assegnazione di ore aggiuntive ad altro CEL, da effettuarsi con lettera integrativa del contratto base, o mediante assunzione di personale a tempo determinato per il monte ore di attività compreso nel periodo dell'assenza di durata prevista superiore a 60 giorni consecutivi, previa verifica di sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria.
- 4. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI, CONGEDI PER MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI:

Ai CEL si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L. 8 marzo 2000, n. 53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparto vigenti.

## ART. 6 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I CEL hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e pertanto, ad essi è garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico, monografico e didattico nonché l'uso delle reti telematiche, la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti all'apprendimento della lingua di riferimento ed altre forme di aggiornamento, anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza o all'estero.

Per rendere attuabili tali attività, l'Università si impegna ad organizzare periodicamente corsi di formazione, anche seminariali, da finanziare con le stesse modalità e limiti esistenti per il restante personale tecnico amministrativo. Questi corsi di studi possono essere obbligatori e

Coll

200

ou with

as An

F



rientrano nel monte ore contrattuale (quota delle attività pari al 60% per non più di 10 ore; il restante graverà nella quota del 40%) quando si tratta di corsi inerenti al profilo professionale dei CEL.

Per attività formative esterne o altre attività formative dell'Ateneo, non inerenti al profilo professionale dei CEL, si prevedono ore aggiuntive.

Per le attività formative esterne, può essere inoltre previsto un rimborso spese come da regolamento di Ateneo.

I CEL dell'Ateneo possono essere chiamati in qualità di relatori.

In relazione a casi ed esigenze specifiche, i CEL possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, della legge n.53/2000, per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento. Il programma deve essere preventivamente valutato dalla struttura di afferenza e dagli Organi Accademici competenti, che autorizzano il congedo. Al rientro, il CEL presenterà ai predetti Organi una relazione scritta e produrrà la correlata documentazione circa l'attività svolta.

## ART. 7 - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI

Ai CEL è consentito esercitare attività libero professionale, svolgere altre prestazioni di lavoro autonomo, occasionali e/o continuative, assumere impieghi sia alle dipendenze di privati che di altre pubbliche Amministrazioni.

L'esercizio di tali attività è consentito a condizione che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività istituzionali dell'Amministrazione, fatte comunque salve le situazioni di incompatibilità previste dagli ordinamenti vigenti negli altri comparti pubblici interessati all'utilizzazione del personale, anche con riferimento ai possibili profili previdenziali, assicurativi ed economici, ivi compresi quelli inerenti alla legittimità di eventuali cumuli di trattamento economico.

Lo svolgimento di altre prestazioni lavorative di cui al comma 1 del presente articolo deve essere comunicato dal personale interessato al Direttore del Centro linguistico di Ateneo, prima dell'inizio dell'attività, indicando oggetto, tempi e durata dell'attività. Il Direttore del CLA verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2 e qualora ritenga che l'attività lavorativa arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio o sia incompatibile con le attività istituzionali dell'Ateneo, da tempestiva comunicazione all'Amministrazione centrale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza diretti a inibire lo svolgimento dell'attività medesima. Ai CEL è vietato in via assoluta l'esercizio dell'industria e del commercio, nonché l'assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

#### ART. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che a termine, può essere risolto da entrambe le parti per giusta causa e giustificato motivo, a norma dell'art. 2119 c.c., della L. 15/07/66, n. 604 e secondo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di Comparto.

As CUP

ans

In out



In base all'art. 51 comma 9 del CCNL/1996 del Comparto Università e all'art. 4 della L. 21.06.95, n. 236, l'Università ha facoltà di recedere dal rapporto di lavoro nei seguenti casi:

a) esito negativo del periodo di prova.

L'Università può recedere dal contratto dopo un tempo corrispondente alla metà della durata del periodo di prova, mediante dichiarazione scritta e motivata comunicata all'interessato con lettera raccomandata spedita per posta ordinaria all'indirizzo del dipendente o consegnata a mano presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Il recesso produce effetto al compimento del mese in corso alla data di ricezione della domanda da parte dell'interessato, senza obbligo di preavviso né di corresponsione di indennità sostitutiva del preavviso.

b) esito negativo della verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali secondo le modalità indicate al precedente art. 4 punto C). Il contratto di lavoro è risolto con effetto dall'anno accademico successivo con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 45 comma 2 del CCNL 16.10.2008 Comparto Università.

Il licenziamento per gravi motivi disciplinari è regolato dall'art. 45 del CCNL 16.10.2008 comparto Università e dalle disposizioni legislative successive vigenti.

Il collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, vincitore di altro pubblico concorso, è collocato, a domanda, in posizione di aspettativa senza assegni per l'intera durata del periodo di prova presso l'altra Amministrazione. Il periodo di aspettativa senza assegni non può essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio.

## ART. 9 - TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione dei collaboratori ed esperti linguistici comprende le seguenti voci:

- trattamento economico fondamentale;

trattamento integrativo di Ateneo o trattamento economico accessorio.

A tutti i CEL compete il trattamento economico fondamentale di base nella misura definita dalla contrattazione collettiva nazionale di Comparto e proporzionalmente all'effettivo impegno orario annuo individuale assegnato.

Al personale a tempo indeterminato competono altresì le posizioni economiche aggiuntive correlate all'anzianità di servizio previste dalla contrattazione collettiva di Ateneo, sussistendo i relativi presupposti.

Il trattamento economico fondamentale è corrisposto al personale a tempo indeterminato in 13 rate mensili di uguale importo e al personale a tempo determinato in 12 rate mensili di uguale importo comprensive del rateo di 13^ mensilità.

Il trattamento economico fondamentale spettante al personale al quale sono temporaneamente affidati incarichi aggiuntivi mediante accordi integrativi del contratto individuale di lavoro è incrementato in misura proporzionale in rapporto al numero di ore aggiuntive assegnate ed effettivamente prestate e secondo il costo orario previsto dal contratto base.

La quota del trattamento economico fondamentale spettante per lo svolgimento delle ore aggiuntive

A

Der Z

M

Ala



è corrisposta in rate mensili di uguale importo, con inizio dal mese successivo alla sottoscrizione del relativo accordo integrativo del contratto base e sino al termine dell'anno accademico.

Il trattamento accessorio compete al personale avente diritto sulla base di valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita, secondo criteri individuati nell'ambito di specifici accordi integrativi a livello di Ateneo, con riferimento al periodo di un anno accademico, ed è corrisposto entro il successivo mese di giugno.

## ART. 10 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente Accordo al rapporto di lavoro del personale collaboratore ed esperto linguistico si applicano per quanto compatibili le norme del CCNL 16.10.2008 del Comparto Università e successive disposizioni integrative o modificative.

## ART.11 - DECORRENZA

La presente Regolamentazione ha decorrenza dalla data di stipula del Contratto Integrativo, fatto salvo quanto indicato in premessa..

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Prof. Riccardo FERRETTI A Perella	
Dott. Stefano RONCHETTI	
R.S.U. Grandus Torrito	
any e Corli	1
Marchette &	
F.L.CC.G.I.L.  clip de le 4 3  CISL-Federazione Università Michel Coca	
CISL-Federazione Università Michel Coc.	
U.I.L R.U.A. Marco Portunate	
S.N.A.L.SFed. Conf.S.A.L. Università CISAPUNI	
C.S.A. di Cisal – Università	